

N. 31-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO

I Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi	Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Di Credico	Giudice

SENTENZA

sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da: Mirella Ottinà, C.F. TTNMLL71M57G288U con l'avv. Avv. Alessandro Ferrara, C.F. FRRLSN89D11C352Z -RICORRENTE - con il gestore avv. Nicoletta Politelli, C.F. PLTNLT68T52C352K,

Con ricorso depositato in data 14.03.2025, Mirella Ottinà ha depositato una proposta di concordato minore e, in via subordinata, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) con richiesta, *“per il caso di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, di essere autorizzata a trattenere dai propri redditi mensili l'importo di € 500,00 necessario per il pagamento del canone di locazione dell'immobile dove svolge la propria attività ed € 668,00 quale quota di compartecipazione al sostentamento familiare per un totale pari ad € 1.168,00”*.

Con provvedimento del 22.03.2025 il GD ha rilevato i seguenti profili di inammissibilità del concordato minore: a) *Inammissibilità del piano per infattibilità ed impossibilità giuridica della proposta poiché prevede la vendita di un bene immobile di proprietà della proponente in violazione dell'art. 81 ccii.*, b) *Inammissibilità della proposta per mancata indicazione delle modalità con le quali il ricorrente si propone di superare lo stato di crisi dell'azienda e per mancata produzione di una relazione sullo stato economico-finanziario dell'impresa*; c) *Durata della procedura*, d) *convenienza del piano concordatario rispetto alla alternativa liquidatoria*.



In data 8.04.2025 il gestore Avv. Nicoletta Politelli ha depositato un piano modificato redatto dal difensore del ricorrente (avv. Ferrara) e la propria relazione ex art. 76 in risposta a quanto rilevato dal GD.

Il nuovo piano è stato dichiarato inammissibile dal GD, trattandosi di provvedimento di competenza monocratica, con separato provvedimento del 23.04.2025.

Ritiene il Collegio, rigettata la proposta di concordato minore, che sussistano i presupposti per aprire la liquidazione controllata di Ottinà Mirella, richiesta da quest'ultima in via subordinata.

A corredo del ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo.

È stata altresì fornita unitamente alle predette integrazioni documentali la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltretutto l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti in quanto il debitore, persona fisica non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Occorre precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII.

Spetterà al liquidatore nominato comunicare al giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII, una volta aperta la procedura, i beni non compresi nella procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato, con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale,



1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di **MIRELLA OTTINÀ**, C.F./P.IVA TTNMLL71M57G288U,

2) Nomina Giudice Delegato il **Dr. Francesca Rinaldi**

3) Nomina liquidatore il dott **PUCCIO GIOVANNI (PCCGNN72P18B085K)** iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- notificchi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, IV comma, CCII*, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato,
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, II comma, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e



disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCII* ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16.04.2025 svoltasi da remoto.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

dott.ssa Francesca Garofalo

